



Bruxelles, 22.2.2016
COM(2016) 81 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti

PARERE DELLA COMMISSIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 257, primo comma, e l'articolo 281, secondo comma,

- (1) Con domanda del 17 novembre 2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha proposto al legislatore di adottare un regolamento relativo allo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica (TFP) e al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea del contenzioso della funzione pubblica dell'Unione.
- (2) Tale proposta costituisce il seguito necessario della riforma del Tribunale recentemente decisa dal legislatore dell'Unione per rispondere alla sfida dell'aumento del contenzioso dinanzi a tale giudice. Infatti, adottando il regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del 16 dicembre 2015, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno optato per un aumento progressivo del numero di giudici del Tribunale per raggiungere due giudici per Stato membro entro il 2019, specialmente aggiungendo a tale autorità giudiziaria, dal 1° settembre 2016, i sette giudici del TFP.
- (3) La Commissione aveva espresso pieno sostegno alle domande iniziali della Corte di giustizia volte ad aumentare il numero di giudici del Tribunale. Le ragioni di tale posizione erano state illustrate dettagliatamente nel parere emesso dalla Commissione il 30 settembre 2011 (COM(2011)596). La Commissione aveva in seguito approvato anche la soluzione adottata da ultimo dal legislatore, ossia il graduale raddoppiamento del numero di giudici del Tribunale, specialmente tramite il trasferimento dei posti dei giudici del TFP.
- (4) A tali condizioni, la presente proposta riceve il pieno sostegno della Commissione, nella misura in cui permette di mettere in atto la seconda fase della riforma e riflette quindi fedelmente le scelte già compiute dal legislatore.
- (5) La Commissione si limita ad aggiungere due commenti.
- (6) Il primo commento riguarda il futuro trattamento processuale delle cause che saranno trasferite al Tribunale.

- (7) Oltre al principio dello scioglimento del TFP il 1° settembre 2016 e al trasferimento al Tribunale di tutte le cause pendenti dinanzi al TFP a tale data, la proposta contiene le disposizioni temporanee destinate a organizzare le modalità di tale trasferimento. Si prevede in particolare che le cause pendenti al 31 agosto 2016 dinanzi al TFP siano trasferite nello stato in cui si troveranno a tale data.
- (8) Una lettura globale della proposta della Corte di giustizia e della motivazione che l'accompagna sembra indicare che le cause trasferite in tal modo saranno disciplinate, a partire dal giorno del trasferimento, dalle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale, che nel frattempo saranno state modificate.
- (9) A tale proposito la Commissione ritiene che sarebbe utile, nell'interesse della certezza del diritto, che il presente regolamento contenesse una disposizione esplicita volta a confermare l'applicazione del regolamento di procedura del Tribunale a tali cause. Inoltre, per quanto riguarda le modifiche del regolamento di procedura del Tribunale che saranno necessarie per tenere conto del trasferimento del contenzioso della funzione pubblica, la Commissione desidera esprimere fin d'ora l'importanza che attribuisce al fatto che il Tribunale riprenda nel suo regolamento le norme specificamente dedicate al contenzioso della funzione pubblica che figurano attualmente nel regolamento di procedura del TFP, in particolare agli articoli 108 e 109.
- (10) Il secondo commento della Commissione riguarda l'organizzazione interna del Tribunale, una volta realizzato l'aumento del numero di giudici. A partire dal 1° settembre 2016 il Tribunale dovrebbe contare 47 membri. È ovvio che occorrerà modificarne profondamente il funzionamento per affrontare questa nuova situazione. Da una parte, tale aumento potrebbe offrire al Tribunale l'occasione di affidare un numero più alto di cause, in funzione della loro importanza, a formazioni più ampie (sezioni di cinque giudici, o la grande sezione). Ciò garantirebbe la coerenza e la qualità della giurisprudenza del Tribunale allargato e contribuirebbe a evitare l'aumento del numero delle impugnazioni presentate dinanzi alla Corte di giustizia. Dall'altra, la nuova situazione potrebbe indurre a riflettere sulle possibilità di adeguare le regole e le prassi che disciplinano l'attribuzione della cause creando sinergie tematiche, soprattutto tenendo conto della connessione sostanziale delle cause, mantenendo comunque la necessaria flessibilità nell'adeguamento di tali regole e prassi alla futura evoluzione del contenzioso.
- (11) La Commissione invita infine il legislatore ad adottare quanto prima la proposta della Corte di giustizia. A questo proposito, oltre a rammentare la suddetta scadenza del 1° settembre 2016, la Commissione ricorda che dopo l'adozione del testo legislativo sarà necessario procedere ai necessari adeguamenti del regolamento di procedura del Tribunale, nonché alla nomina dei nuovi giudici e alla riorganizzazione interna del Tribunale. Soltanto allora la giurisdizione sarà in grado di dedicarsi decisamente al riassorbimento degli arretrati giudiziari.

* * *

Conclusione

La Commissione esprime un parere favorevole in merito alla proposta della Corte di giustizia.

Il presente parere è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì ...

*Per la Commissione
Jean-Claude Juncker
Presidente della Commissione*